



Disposizioni in materia di azione di classe

A.C. 791

Dossier n° 1 - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea
27 settembre 2018

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	791
Titolo:	Disposizioni in materia di azione di classe
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	6
Date:	
presentazione:	26 giugno 2018
assegnazione:	4 luglio 2018
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, X Attività produttive (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV Politiche UE

Contenuto

La **proposta di legge C. 791**, come modificata dalla Commissione Giustizia, si compone di **7 articoli** attraverso i quali si procede alla riforma dell'istituto dell'azione di classe, attualmente previsto dal Codice del consumo ([decreto legislativo n. 206 del 2005](#)), riconducendone la disciplina al codice di procedura civile.

L'intervento normativo in estrema **sintesi**, prevede:

- lo spostamento della disciplina dell'azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile, nel nuovo Titolo VIII-bis (articoli da 840-*bis* a 840-*sexiesdecies*);
- l'articolazione del procedimento in tre fasi: la prima e la seconda relative, rispettivamente, all'ammissibilità dell'azione e alla decisione sul merito, di competenza del tribunale delle imprese, e l'ultima, affidata ad un decreto del giudice delegato con il quale si liquidano le somme agli aderenti alla classe;
- l'ampliamento delle situazioni giuridiche tutelate;
- il passaggio di competenza dal tribunale alla sezione specializzata in materia di impresa dei tribunali (e delle Corti di Appello);
- la disciplina dell'adesione all'azione di classe (con la nomina di un apposito giudice delegato alla procedura) con la possibilità di aderire sia prima che dopo la sentenza che accoglie l'azione;
- l'ampliamento degli strumenti di tutela, con la previsione di un'azione inibitoria collettiva verso gli autori delle condotte lesive;
- la disciplina del compenso per i rappresentanti della classe ed i difensori, in caso di accoglimento della domanda, col riconoscimento della c.d. quota lite;
- l'ampio ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini di pubblicità della procedura.

In particolare, l'**articolo 1** della proposta di legge introduce nel **codice di procedura civile** un nuovo **titolo VIII-bis "Dei procedimenti collettivi"**, composto da **15 nuovi articoli** (da art. 840-*bis* a art. 840-*sexiesdecies*).

L'art. 840-*bis* c.p.c. **amplia l'ambito d'applicazione** soggettivo e oggettivo dell'azione di classe, eliminando ogni riferimento a consumatori e utenti; l'azione sarà esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di **"diritti individuali omogenei"** (ma non ad "interessi collettivi"); l'azione sarà quindi nella **titolarità di ciascun componente della "classe", nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro** che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti, e che siano iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Viene, poi, ampliato l'ambito di applicazione **oggettivo** dell'azione, che è esperibile a **tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive**, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. I **destinatari dell'azione di classe** sono le imprese e gli enti gestori di servizi pubblici o di

pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività. Sono sempre possibili, anche durante lo svolgimento della procedura, transazioni tra le parti e gli aderenti all'azione.

L'art. 840-*ter* c.p.c. disciplina la proposizione della domanda e il giudizio di ammissibilità. Il **giudice competente** a conoscere l'azione di classe è individuato nella **sezione specializzata in materia di impresa del tribunale** (cd. tribunale delle imprese), del luogo ove ha sede il **convenuto**. Per garantire idonea **pubblicità** alla procedura, il ricorso dovrà essere pubblicato su un apposito **portale del Ministero della giustizia**. Entro **30 giorni** il tribunale deve **decidere sull'ammissibilità** dell'azione, mentre attualmente la decisione deve intervenire "all'esito della prima udienza", senza previsione di un termine. La decisione assume la forma dell'ordinanza; anch'essa va pubblicata entro 15 giorni sul citato portale. Il tribunale deve decidere nel merito, con **sentenza, entro 30 giorni** dalla discussione orale della causa.

L'art. 840-*quater* c.p.c. disciplina la possibile **pluralità di azioni di classe aventi il medesimo oggetto**. La disposizione prevede che decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del ricorso sul portale, non possono essere presentate ulteriori azioni di classe basate sui medesimi fatti e rivolte nei confronti del medesimo convenuto, pena la cancellazione dal ruolo. Il divieto non opera se l'azione di classe originaria è dichiarata inammissibile o è definita con provvedimento che non decide nel merito. La riforma fa salva la proponibilità di azioni di classe a tutela di diritti che non potevano essere fatti valere alla scadenza del suddetto termine di 60 giorni.

Gli articoli 840-*quinquies* e 840-*sexies* c.p.c. disciplinano il procedimento e la sentenza che accoglie l'azione di classe. In tale ambito, assumono fondamentale rilievo le nuove modalità di **adesione all'azione**, attualmente prevista come possibile solo dopo l'ordinanza che ammette l'azione, ma non a seguito della sentenza di merito.

La riforma prevede che l'adesione possa avvenire **in due distinti momenti: nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione e nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio**. In quest'ultimo caso, il tribunale, con la sentenza che accoglie l'azione, assegna un termine (non inferiore a 40 e non superiore a 150 giorni) per l'adesione.

Le **modalità di adesione** sono indicate dal successivo art. 840-*septies* c.p.c. che delinea una **procedura informatizzata** nell'ambito del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia.

La liquidazione delle somme agli aderenti è regolata dagli articoli 840-*octies*, 840-*duodecies*, 840-*terdecies*, 840-*quinquiesdecies*. L'art. 840-*octies* c.p.c. , in particolare, dispone in merito alla **fase successiva** dell'azione di classe nella quale **il giudice delegato accoglie le domande di adesione e condanna con decreto il convenuto al pagamento** delle somme dovute; si tratta di una fase ulteriore, introdotta dalla riforma. A favore del difensore di cui l'aderente si sia avvalso è dovuto un compenso che sarà determinato con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi nel rispetto delle procedure previste dalla [legge n. 247 del 2012](#), di riforma della professione forense. Se il **convenuto provvede spontaneamente al pagamento** versa le somme dovute in un conto corrente intestato alla procedura (art. 840-*duodecies* c.p.c.). **Se**, al contrario, **il convenuto non adempie**, anche la procedura di **esecuzione forzata** può essere esercitata **in forma collettiva** attraverso il rappresentante comune (art. 840-*terdecies* c.p.c.). La **chiusura della procedura di adesione** all'azione avviene quando tutte le pretese sono soddisfatte, ovvero quando non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento, anche tenuto conto dei costi della procedura (art. 840-*quinquiesdecies* c.p.c.). In tal caso, gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte dei loro crediti non soddisfatta.

L'articolo 840-*novies* c.p.c. disciplina il **compenso** derivante dalla **cd. quota lite**, cioè una somma che, a seguito del decreto del giudice delegato, il convenuto deve corrispondere **al rappresentante comune degli aderenti e al difensore dell'attore**. Si tratta di un compenso ulteriore, quindi, rispetto alla somma che il convenuto dovrà pagare a ciascun aderente come risarcimento.

Gli artt. articoli 840-*decies* e 840-*undecies* c.p.c. riguardano le **impugnazioni**, rispettivamente, della sentenza che decide sull'azione di classe e del decreto che liquida le somme dovute agli aderenti all'azione.

L'articolo 840-*quaterdecies* interviene su un altro aspetto non trattato dal codice del consumo, disciplinando gli **accordi transattivi** tra le parti.

Infine, l'art. 840-*sexiesdecies* c.p.c. disciplina l'**azione inibitoria collettiva**, con cui viene chiesto al giudice di ordinare la cessazione di un comportamento lesivo di un interesse giuridicamente rilevante. Si tratta di uno strumento di tutela preventivo, volto a impedire o quanto meno a far cessare il comportamento lesivo. L'azione è autonoma rispetto all'azione per il risarcimento del danno. Se l'azione inibitoria è proposta congiuntamente all'azione di classe si prevede che il giudice disponga la separazione delle cause.

L'**articolo 2** interviene sulle **disposizioni di attuazione del codice di procedura civile**, disciplinando le **comunicazioni che devono essere effettuate dalla cancelleria** della sezione specializzata e le attività che devono essere svolte dal **portale dei servizi telematici** del Ministero della giustizia. In particolare, si applicano le disposizioni in materia di **comunicazioni telematiche**.

L'**articolo 3** della proposta di legge **modifica il Testo unico in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000)** per **applicare le norme penali** ivi previste anche alle **attestazioni false** rese nell'ambito della procedura di adesione all'azione di classe.

L'**articolo 4** concerne la **clausola di invarianza finanziaria**.

L'**articolo 5** dispone in ordine all'**entrata in vigore della legge**, che viene posticipata di 12 mesi rispetto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per consentire al Ministero della giustizia di adeguare i sistemi informativi al compimento delle attività processuali richieste dalla proposta di legge. Ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore, continueranno ad applicarsi gli articoli da 139 a 140-*bis* del Codice del consumo. Stante il richiamo ai soli procedimenti già in corso, la riforma potrà dunque trovare applicazione anche in relazione a fatti e comportamenti antecedenti alla sua entrata in vigore.

Infine, gli **articoli 6 e 7** recano, rispettivamente, disposizioni di abrogazione e di coordinamento della disciplina.

Documenti all'esame delle Istituzioni dell'Unione europea (a cura dell'Ufficio RUE)

Proposta di direttiva (COM(2018)184) relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la [direttiva 2009/22/UE](#)

L'11 aprile 2018 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure intese ad aggiornare e migliorare la vigente legislazione in tema di protezione dei consumatori.

Al pacchetto è stato dato il nome di "*New Deal per i consumatori*", al fine di garantire che tutti i consumatori europei godano pienamente dei diritti riconosciuti loro dalla legislazione dell'Unione.

Il pacchetto contiene, in particolare, la proposta di direttiva (COM(2018)184) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che mira ad abrogare la direttiva 2009/22/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.

La proposta, preannunciata nel Programma di lavoro della Commissione per il 2018, introduce un nuovo regime basato, tra l'altro, su quanto indicato nel 2013 dalla stessa Commissione europea nella raccomandazione a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione, nonché nella comunicazione della Commissione "Verso un quadro orizzontale europeo per i ricorsi collettivi".

La *Raccomandazione della Commissione europea del 2013 relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione*, che definisce una serie di principi comuni non vincolanti relativi ai meccanismi di ricorso collettivo negli Stati membri, per permettere a cittadini e imprese di far valere i diritti loro conferiti dal diritto dell'Unione in caso di violazione; obiettivo della Raccomandazione è garantire un approccio orizzontale coerente ai ricorsi collettivi nell'Unione europea, senza voler armonizzare gli ordinamenti degli Stati membri. In particolare, tra i principi specifici che i sistemi nazionali dovrebbero rispettare in base alla Raccomandazione, il paragrafo 23 che prevede che «le persone fisiche o giuridiche che pretendono di aver subito un pregiudizio nella stessa situazione di danno collettivo dovrebbero poter aderire alla parte ricorrente in qualunque momento prima che sia resa la pronuncia definitiva o che la causa sia altrimenti decisa validamente, se ciò non è contrario alla buona amministrazione della giustizia».

La proposta della Commissione fornisce migliori possibilità di ricorso per i consumatori, disegnando un sistema che consenta a **enti legittimati senza scopo di lucro** - come le associazioni dei consumatori o enti pubblici indipendenti - di intentare azioni rappresentative volte a **tutelare gli interessi collettivi dei consumatori**, assicurando che vi siano garanzie per evitare l'abuso di contenzioso.

L'ambito di applicazione della proposta di direttiva riguarda le azioni rappresentative intentate nei confronti dei **professionisti per violazioni** - nazionali e transnazionali - delle disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 1 della proposta di direttiva che ledono o possono ledere **gli interessi collettivi dei consumatori**.

Tali violazioni riguardano un ampio spettro di materie disciplinate dal diritto dell'UE, tra le quali, la **protezione dei dati personali**, i **servizi finanziari**, i **viaggi** e il **turismo**, l'**energia**, le **telecomunicazioni** e l'**ambiente**.

La proposta di direttiva enuncia i criteri che gli enti legittimati devono soddisfare per essere autorizzati a intentare azioni rappresentative ai sensi della proposta di direttiva, precisando che gli Stati membri **designano un soggetto come ente legittimato se soddisfa i seguenti criteri**: è debitamente costituito in conformità del diritto dello Stato membro; ha un **interesse legittimo** ad assicurare che siano soddisfatte le disposizioni del diritto dell'Unione contemplate nella direttiva; **non persegue** scopo di **lucco**.

Si prevede che gli enti legittimati siano totalmente **trasparenti riguardo alla fonte di finanziamento** della loro attività in generale e nello specifico riguardo ai fondi a sostegno di una specifica azione rappresentativa finalizzata al risarcimento. Inoltre, la proposta è volta a garantire che gli enti legittimati non siano impossibilitati a intentare azioni rappresentative ai sensi della proposta a causa dei costi legati ai procedimenti.

Nell'ambito delle azioni rappresentative, i provvedimenti che gli enti legittimati possono richiedere possono consistere in un decreto ingiuntivo quale provvedimento provvisorio, un decreto ingiuntivo che accerti una violazione e provvedimenti volti a eliminare gli effetti perduranti delle violazioni, inclusi i decreti di risarcimento.

La proposta garantisce **sollecitudine procedurale** nel corso dell'intero procedimento, prevedendo l'obbligo per gli Stati membri di garantire che tutte le azioni rappresentative siano trattate con la dovuta sollecitudine e che le azioni rappresentative finalizzate all'emanazione di un decreto ingiuntivo provvisorio siano trattate con procedura accelerata.

Oltre alla necessità di prevedere apposite sanzioni risarcitorie e pecuniarie, la direttiva chiederebbe inoltre agli Stati membri di prevedere specifici **obblighi** a carico dei professionisti che hanno commesso le violazioni di **informare i consumatori** delle decisioni assunte in proposito dalle competenti autorità, ovvero degli eventuali accordi transattivi.

Infine, la proposta di direttiva chiede agli Stati membri di prevedere la **sospensione della prescrizione** in caso di avvio di una azione rappresentativa anche per le azioni di ricorso per i consumatori interessati.